

300/10
INTENDENZA DI FINANZA DI MILANO

C/

MILANO

Legg. S. 20/10/1940

MUNICIPIO DI LEGNANO	
N. 2770	
Arrivo 16 MAR. 1944	
Cat.	Classe
Facc.	

Prot. N. 26175/523= REP. II=

Risposta a N.10095= del 20.5.43=

AL SIG. PODESTA'

LEGNANO


Oggetto : Convenzione col Comune di Legnano=
per la sistemazione dei servizi militari.

La pratica relativa alla convenzione in oggetto è rimasta sospesa in quanto codesto Comune col foglio sopradistinto partecipava che la delibera adottata per l'approvazione dello schema di contratto era stata restituita dalla Prefettura non approvata. Ora si osserva da parte della scrivente che l'onere finanziario derivante da detta convenzione è stato in gran parte già sostenuto da codesto Comune, per cui si consiglia ^{significante} la prova con la Prefettura presentando una nuova delibera accompagnata da idonea relazione illustrativa. Tale delibera, debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, occorre, come è noto, per il concretamento in atto definitivo degli

SEGUE FOGLIO N. I=

accordi a suo tempo intercorsi con codesto Comune.

Per L'INTENDENTE

A handwritten signature, possibly 'L. Intendente', is written over the typed text 'Per L'INTENDENTE'. The signature is written in dark ink and consists of a vertical line with a horizontal crossbar and a small loop at the top.

2
1
RACCOMANDATA

==.==.==.==.==.

mm
Segreteria

20 Maggio 1943 XXI

10095

10784/299 Rip.II

9 Marzo 1943 XXI

All'Intendente di Finanza

Nuova Convenzione con l'Ammi-
nistrazione Militare per la
assegnazione di un Comando
di Divisione e di un Reggimen-
to di Fanteria.-

M I L A N O
==.==.==.==.==.==.

-_-_-

In esito alla richiesta fattami con nota 9/3/1943
n. 10784/299 riguardante l'oggetto controindicato, co-
munico che ho preso una nuova delibera in data 20 Mar-
zo u.s. N.26 per aggiornare lo schema di Convenzione
predisposto fra questo Comune e l'Amministrazione Mi-
litare in conformità agli ultimi accordi intervenuti
fra le Parti.

La R.Prefettura di Milano però mi ha restituito sen-
za alcun provvedimento la deliberazione suscitata con la
seguente motivazione " perché le condizioni finanziarie
del Comune non consentono l'assunzione dell'onere previ-
sto dalla Convenzione con l'Amministrazione Militare."

I L P O D E S T A'
(Avv. Alfredo Carusi)

Alfredo Carusi



Milano 14 maggio 1943 XXI

R. Prefettura di Milano

PODESTA'

LEGNANO

Divisione IV Prot. N. 21023

Risposta a nota


Allegati

Sepr

OGGETTO: Nuova convenzione coll'Amministrazione militare per l'assegnazione di un Comando di Divisione e di un Reggimento di fanteria - delibera n° 26 del 20.3.43

Ritorno senza alcun provvedimento la deliberazione in oggetto significando che le condizioni finanziarie del Comune non consentono l'assunzione dell'onere previsto dalla convenzione coll'Amministrazione Militare.

IL PREFETTO



bilancio suscettibili di variazioni in dipendenza dei nuovi oneri.

IL PREFETTO

Visto: Il Podestà

*Deputato prima di
rispondere il perché
stella lettera 3*

6

Off. 11 (Prestazioni)



INTENDENZA DI FINANZA

DI MILANO

Prot. N° 10784/299 Rip. II

Milano 9/3/1943=XXI

Risposta a nota del

Dir. Sez. N°


Al Signor Podestà
di


OGGETTO: Legnano-Convenzione con LEGNANO

con il Comune per la sistemazione
dei servizi Militari-

Dopoichè la dichiarazione N° 317 del 15 dicembre 1938, riferentesi al vecchio schema di atto ormai superato dai più recenti accordi, non si attaglia più al nuovo schema di contratto di cui si allega copia in visione, si prega di adottare una nuova delibera debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e di trasmettere sollecitamente una copia a questa Intendenza in uno alla restituzione dell'allegato.

~~L'INTENDENTE~~
[Signature]





INTENDENZA DI FINANZA

DI MILANO

14.3.1941 XIX

Prot. N° 21062/1686 Rip. II

Risposta a nota del

Dir. Sez. N°

A. SIG. PODESTA' DI

LEGNANO

OGGETTO: LEGNANO-CONVENZIONE CON IL
 COMUNE PER LA SISTEMAZIONE DEI SERVI
 ZI MILITARI.

In relazione alle comunicazioni verbali avute con un incaricato di codesto Comune, si fa presente che questa Intendenza sta interessando per una sollecita trattazione della pratica riguardante la sistemazione dei servizi militari di codesta città.

Non si nasconde però la scrivente che, trattandosi di un importante trasferimento d'immobili al Demanio dello Stato, gli organi competenti dovranno esaminare con la dovuta cautela tutti i documenti e gli atti inerenti alla vendita, per cui la trattazione ha necessariamente un lento decorso.

Attualmente una copia dell'atto predisposto da questa Intendenza è stato inviato all'Ufficio Lavori Genio Militare per l'esame da parte dell'Amministrazione Militare, mentre il Conservatore delle Ipoteche sta compilando i certificati per iscrizione e trascrizione ipotecaria, diretta a dimostrare la libertà e proprietà delle aree trasferite allo Stato, documenti da inviare per il parere alla Avvocatura D.le dello Stato.

Esaurite dette formalità e l'intero incarto sarà trasmesso al Ministero perché, sentito il Consiglio di Stato, autorizzi la

stipulazione formale dell'atto di vendita.

l'INTENDENTE

Ring.

Visto: Il Podestà

M. Caracci.



PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI LEGNANO

ESTRATTO

del Registro delle Deliberazioni del Podestà

N. 26

OGGETTO

NUOVA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE MILITARE DELLO STATO PER L'ASSEGNAZIONE A LEGNANO DI UN COMANDO DI DIVISIONE E DI UN REGGIMENTO COMPLETO DI FANTERIA.

L'anno millenovecento quarantatre (E.F.) addì venti
del mese di Marzo

Il Sig. **Avv. ALFREDO CARUSI**, Podestà del suddetto Comune, assistito dal Segretario Capo Sig. **Dott. AMEDEO ROSSI** ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

IL PODESTÀ

Vedute il nuovo schema della convenzione concordata dal Comune di Legnano con l'Autorità Militare e con la R. Intendenza di Finanza di Milano in merito alla sistemazione in questa città di un Reggimento di Fanteria completo, nonché di un Comando di Divisione;

Ritenuto che in base a detta convenzione l'Amministrazione Militare provvederà, a sue cure e spese, alla costruzione di una nuova Caserma per un Reggimento di Fanteria, nonché alla costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali e loro famiglie su apposite aree prescelte e giudicate idonee dalla stessa Amministrazione militare, che il Comune ha acquistato e s'è obbligato a cedere gratuitamente in proprietà dell'Amministrazione militare predetta;

Ritenuto inoltre che il Comune di Legnano si è obbligato al versamento in tesoreria, per essere successivamente assegnato al Bilancio della Guerra dell'annua somma di L. 300.000.- (trecentomila) a decorrere dall'anno suc-

././.

cessivo a quello in cui avranno luogo l'accasernamento della truppa e la sistemazione dei Comandi, per il periodo di anni 35 (trentacinque) consecutivi fino al raggiungimento della somma di L. 10.500.000.-- (lire dieci milioni cinquecentomila) e che a garanzia di tale impegno il Comune rilascerà alla Amministrazione militare n.35 - trentacinque) delegazioni d'importo pari ad ogni annualità del contributo di cui sopra, sulle imposte di consumo e su altro contributo comunale che per legge dovesse sostituirle e che parimenti il Comune si è impegnato a cedere in uso gratuito alla Amministrazione militare per tempo indeterminato la Villa ed il parco adiacente situati in Via Lampugnani 1, già di proprietà degli Eredi fu Francesco Dell'Acqua ed ora degli Eredi del Sig. LAZZARI GIUSEPPE fu Pietro, da adibirsi a sede del Comando e degli Uffici della Divisione, nonché a mettere a disposizione dell'Amministrazione Militare un alloggio per l'abitazione del Sig. Generale Comandante della Divisione medesima ed un alloggio per il suo Capo di Stato Maggiore;

Fresa in esame la relazione con cui il Ragioniere Capo propone di finanziare le spese come sopra assunte a carico del Comune con mezzi ordinari del Bilancio senza ricorrere a mutui o ad altri provvedimenti di carattere straordinario e più precisamente per quanto riguarda il contributo di L.10.500.000 da pagarsi in 35 annualità di L. 300.000.- ciascuna, con lo stanziamento nel bilancio dei futuri esercizi, a cominciare dall'anno successivo alla sistemazione dei Reparti di cui sopra, della somma annuale di L. 300.000.- e per 35 annualità consecutive, salvo provvedere, con separate deliberazioni al finanziamento delle altre spese occorrenti per l'acquisto delle aree, per la costruzione del Comando di Divisione;

Considerato che l'onere trentacinquennale che il Comune va ad assumere può essere sostenuto senza disagio dal Bilancio Ordinario del Comune, tenuta presente anche la legittima presunzione che la residenza stabile in luogo di un forte reparto del R.E. produrrà, tra l'altro, un notevole aumento della imposta di consumo, che già assicura al Bilancio un introito annuo di quattro milioni circa;

Riconosciuto che l'assegnazione di così importante contingente militare apporterà a questa Città rilevanti vantaggi d'ordine morale ed economico per il suo progressivo sviluppo;

Sentito il parere pienamente favorevole ed unanime espresso sul presente oggetto dalla Consulta Comunale nella seduta 11 dicembre 1938;

D E L I B E R A

1°) di approvare, come approva, a sensi e per gli effetti di legge, lo Schema di Convenzione stipulato con l'Amministrazione Militare dello Stato in ordine alla sistemazione ed alla conseguente costruzione di una Caserma, di magazzini, e di alloggi per Ufficiali e Sottufficiali, alle condizioni tutte stabilite nella stessa Convenzione che si ha come integralmente riprodotta nel presente atto deliberativo;

2°) di provvedere al finanziamento della spesa per il contributo di L. 10.500.000.- da pagarsi in 35 annualità di L. 300.000.- con lo stanziamento del Bilancio dei futuri esercizi a far tempo dall'anno successivo alla sistemazione dei reparti del R.Esercito della somma di L. 300.000.- e per 35 annualità consecutive.

Visto, confermato e sottoscritto.

IL PODESTA'

firmato CARUSI

IL SEGRETARIO CAPO

firmato ROSSI

Visto a sensi dell'art. 138 T. U. 14 - IX-1931 n. 1175

IL RAGIONIERE CAPO

firmato BIGATTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **21 Marzo 1943 Domenica** e contro la medesima **non** venne presentato reclamo.

Legnano, **22 Marzo** 19 **43**

IL SEGRETARIO CAPO

firmato ROSSI

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Legnano, **22 Marzo** 19 **43**

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Rossi

R. PREFETTURA DI MILANO

N. Div.

Milano, 19.....

COPIA

SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA IL
DOMINIO DELLO STATO, L'AMMINISTRAZIONE MILI
TARE, IL COMUNE DI LEGNANO ED I PROPRIETARI
DEI TERRENI ACQUISTATI PER LA COSTRUZIONE
DELLA CASERMA E DEI SERVIZI MILITARI.

=.=.=.=.=.=.=.

LA ISTRUMENTAZIONE DELLE AREE

=.=.=.=.=.=.=.

24 Febbraio 1941 XIX°

N. di Rep.

A T T O D I V E N D I T A

VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e Volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

==.==.==.==

L'anno millenovecentoquarantuno, 1941, XIX E.F. il

giorno del mese di

in Milano, e precisamente nella sede della R.Inten-
denza di Finanza situata in Via Manin N.27;

Avanti di me

delegato a ricevere e stendere gli atti in forma
pubblica amministrativa.

Sono personalmente comparsi:

1°) Il Sig.

in rappresentanza del Demanio dello Stato.-

2°) Il Sig.

in rappresentanza dell'Amministrazione Militare.

3°) Il Sig. CAV. AVV. ALFREDO CARUSI fu Osvaldo che
interviene al presente contratto non alimenti che
quale Podestà del Comune di Legnano in forza della

Delibera Podestarile n.317 del 15 dicembre 1938 approvata con Visto Prefettizio 18 Gennaio 1939 N.72522, Div.2/1 che si allega alla presente sotto (A).--

4°) Le seguenti Ditte nella loro qualità di proprietari ed usufruttuari delle aree da cedersi allo Stato: "Comm.Fabio Vignati già Amministratore Unico della Soc.An.Immobiliare "LA CANAZZA" ed ora unico proprietario ed intestatario dei terreni in virtù dell'atto 12 Novembre 1940 XVIII a rogito Dott.Guido Clerici al n.2544/1305 di Repertorio, registrato a Legnano il 1 Dicembre 1940 n.323 Volt.13 esatte L.2536.35.

"Luraghi Serafino fu Domenico

"Casati Maria fu Antonio e Biaggi Gaetano, Luigi ed Arturo Fratelli fu Gilberto

"Roveda Carlo, Luigi, Angelo e Giuseppe Fratelli di Angelo

"Roveda Giuseppe fu Luigi

"Colombo Emilio fu Luigi e Colombo Candida fu Antonio

"Colombo Giulio fu Felice e Roveda Giuseppina fu Luigi Ved.Colombo

"Biaggi Angela fu Bernardo

"Biaggi Enrico, Antonietta, Rosa e Mario Fratelli e sorelle fu Giovanni

"Rizzi Rosa fu Luigi, Ratti Vittorio e Pierluigi fra-

telli Fu Roberto

Dette parti della cui indetità personale e capacità
io Ufficiale Rogante sono certo, rinunziano con il
mio consenso, alla assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

"Che il Ministero della Guerra, Direzione Generale
del Genio Militare Div. Demanio aveva svolto diret-
te ~~www~~ trattative con il Comune di Legnano per la
sistemazione in quella Città di un Reggimento di Fan-
teria completo, nonché di un comando di Divisione di
Fanteria;

"Che il Comune di Legnano in conformità alla deli-
berazione Podestarile succitata si é impegnato con
il Ministero della Guerra per la cessione gratuita
da parte del Comune stesso a favore dello Stato di
tre gruppi di terreni occorrenti per la costruzione
da eseguirsi a spese della Amministrazione della
Guerra di una Caserma e di due gruppi di altri edi-
fici per i servizi militari, di cui due da costruir-
si in un primo tempo in fregio alla Via Milano e
l'altro in fregio al Viale Luigi Cadorna;

"Che il Comune di Legnano, si é inoltre impegnato di
versare, a titolo di contributo per le dette costru-
zioni, l'annua somma di £.300.000 (lire trecento mi-
la) per la durata di 35 anni fino a concorrenza del

la cifra di £.10.500.000 impegnandosi ancora di cedere in uso gratuito e fino a quando non sarà diversamente provveduto, la villa ex Dell'Acqua (da destinarsi a sede del Comando della Divisione di Fanteria, opportunamente sistemata a spesa dell'Amministrazione Civica;

Il Comune di Legnano, si impegna altresì di fornire a tempo indeterminato l'alloggio gratuito per il Comandante la "DIVISIONE LEGNANO" e per il Capo di Stato Maggiore.

Quest'ultimo alloggio verrà, temporaneamente sistemato in alcuni locali al primo piano della villa Dell'Acqua.

Fermo restando l'obbligo da parte del Comune di provvedere entro breve tempo, alla stabile sistemazione dei due alloggi sia in locali privati che in locali propri espressamente costruiti.

"Che Il Comune di Legnano si è infine obbligato di fornire per la durata di anni 35, con il 50% di sconto sul prezzo minimo, l'acqua potabile che verrà consumata in tutti i fabbricati destinati ad alloggi, servizi, o caserme di enti militari di stanza a Legnano, contemplati dalla presente Convenzione.

Analoga riduzione verrà accordata per tutte quelle altre costruzioni che dovessero sorgere con caratteri

stiche e destinazione del tutto simile ai fabbricati, servizi progettati in fregio rispettivamente alla Via Milano e Viale Cadorna.

"Che il Comune di Legnano aveva chiesto ed ottenuto con decisione del Provveditorato Generale dello Stato che colla presente convenzione si faccia luogo anche alla vendita delle aree interessate, direttamente dai privati proprietari allo Stato, restando a carico del Comune di Legnano l'obbligo del pagamento del prezzo:

Tutto ciò premesso e ritenuto far parte integrante del presente contratto, fra le parti, come sopra costituite, si stipula e si conviene quanto appresso:

ARTICOLO 1°

L'Amministrazione Militare determina di destinare a Legnano un Reggimento di Fanteria completo, ed un Comando di Divisione di Fanteria.

ARTICOLO 2°

L'Amministrazione Militare provvederà a sua cura e spese, alla costruzione di una nuova Caserma per un Reggimento di Fanteria, nonché di altri due fabbricati per uso dei servizi militari, da erigersi rispettivamente sulle aree in appresso indicate.

ARTICOLO 3°

"LA NUOVA CASERMA" per un reggimento di Fanteria sor

gerà sulle aree eacchiuse nel rettangolo tra il Viale
 Luigi Cadorna strada di circonvallazione EST, il pro-
 lungamento di Via Damiano Chiesa e la nuova strada
 di piano regolatore, e più precisamente sul gruppo
 di terreni compresi nel tipo di frazionamento n.792
 in data 25/11/1938 a firma del Geometra FONTANA PIE-
 TRO dell'Ufficio Tecnico Comunale di Legnano, regolar-
 mente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Mi-
 lano in data 1/12/1938 XVII terreni di pertinenza
 delle Ditte sottoindicate:

A-) Il Sig. COMM. FABIO VIGNATI (già Amministratore
 Unico della Soc. An. Immobiliare "LA CANAZZA" cede;
 ed a titolo di vendita trasferisce, al Demanio del
 lo Stato che a mezzo dell'intervento suo rappre-
 sentante accetta, le aree fabbricabili situate in
 Comune di Legnano e distinte nel catasto terre-
 ni con i seguenti mappali:

Mappale n.5367	Ett.1.73.50	Redd.Imponib.	£.294.95
" " 5936b	" 0.54.50	"	" 92.66
" " 5367b	" 2.20.00	"	" 286.==
	Ett. 4.48.00		£. 673.61

Complessivamente della misura particolare di metri
 quadrati 45230 presi in corpo, così coerenzati:

ad est asse di nuova strada di piano Regolatore da
 aprirsi in larghezza di ml.12.= e da cedersi gratuita

ment~~e~~ per metà, con al di là a linea di termini la
resante proprietà del venditore, il mappale n. 5367 a
A sud viale Luigi Cadorna

Ad Ovest asse della nuova strada di circonvallazione
est da aprirsi in larghezza di ml. 16 e da ceder-
si gratuitamente per metà in linea di termini, indi
la restante proprietà del venditore al mappale n. 5936 a
A Nord stradella vicinale n. XXV della Cascina Canaz-
za da sopprimere.

B-) Il Sig. LURAGHI SERAFINO fu Domenico cede, ed a ti
tolo di vendita trasferisce, al Demanio dello Stato
che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante ac-
cetta, l'area fabbricabile sia in Comune di Legnano
e distinta nel Catasto Terreni con il seguente nu-
mero:

mappale n. 542.f. Ett. 0.17.00 reddito impon. L. 23.80
della misura particolare di mq. 1625.

Coerenze;

ad est asse di nuova strada di piano regolatore da
aprirsi in larghezza di ml. 12 e da cedersi gratuita-
mente per metà, a linea di termini con al di là il
mappale n. 542.g. di proprietà del venditore, ceduto al
Comune di Legnano.

a sud la stradella vicinale n. XXV della Cascina Ca-
nazza da sopprimere.

ad ovest la proprietà Biaggia Fratelli fu Gilberto
a linea di termini, in mappa al n.2897.b.

A nord asse della nuova strada di ~~pp~~olungamento di
Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.
a da cedersi gratuitamente per metà a linea di termini.

C) I Sigg. CASA MARIA FU ANTONIO E BIAGGI GAETANO,
LUIGI ED ARTURO fratelli FU GILBERTO cedono, ed a
titolo di vendita trasferiscono, al Demanio dello Sta
to che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante
accetta, l'area fabbricabile situata in Comune di
Legnano e distinta nel catasto terreni con i mappa
li:

n.2896.b.Ett.0.32.00 reddito imponib. £. 45.36

" 2897.b. " 0.12.50 " " 17.50

Ett.0.44.90 £. 62.86

della misura particolare complessiva di mq.4666.26

Le due porzioni prese in corspo sono così coerenziate:

ad est il mappale n.542.f.di proprietà Luraghi Sera-
fino a linea di termini.

a sud la strada vicinale n.XXI della Cassina Canaz-
za da sopprimere.

ad ovest mappale n.1020.c. di proprietà fratelli
Roveda di Angelo a linea di termini.

a nord a linea di termini, asse del prolungamento di
Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.

e da cedersi gratuitamente per metà.

D) I Sigg.ROVEDA CARLO,LUIGI,ANGELO e GIUSEPPE Fratelli,di Angelo cedono,ed a titolo di vendita trasferiscono,al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta,un'area fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comune di Legnano con il mappale;

n.1020.c.Ett.0.42.20 reddito imponibile £. 59.08

della misura particolare di mq.4446.00.=

Così coerenziata:

ad est il mappale n.2896.b.di proprietà Biaggia Fratelli fu Gilberto a linea di termini.

a sud stradalla vicinale n.XXV della Cassina Canazza a sopprimere.

ad ovest n.3000.e. di proprietà Roveda Giuseppe a linea di termini.

a nord a linea di termini asse del prolungamento di Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.

e da cedersi gratuitamente per metà.

E) Il Sig.ROVEDA GIUSEPPE fu Luigi cede,ed a titolo di vendita trasferisce,al Demanio dello Stato,che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta,un'area fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comune di Legnano con il mappale

n.3000.e. Ett.0.39.00 £.54.60 di reddito imponibile

della misura particolare di mq.3683.

Coerenze;

a est mappale n.1020.c. di proprietà Roveda Fratelli di Angelo a linea di termini.

a sud strada vicinale n.XXV della Cassina Canazza da sopprimere.

ad ovest il mappale n.3000.d.di proprietà Colombo Emilio fu Luigi a linea di termini.

a nord a linea di termini,asse del prolungamento di Via Damiano Chiesa,da aprirsi in larghezza di ml.12. e da cedersi gratuitamente per metà.

F) Il Sig.COLOMBO EMILIO fu Luigi,cede,ed a titolo di vendita trasferisce,al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comune di Legnano,con il mappale:

n.3000.d. Ett.0.39.00 reddito imponibile £. 54.60 della misura particolare di mq.3646.

Coerenze:

ad est il mappale n.3000.e.di proprietà Roveda Giuseppe a linea di termini.

a sud la strada vicinale n.XXV della Cassina Canazza da sopprimere.

ad ovest il mappale n.3585.c. di proprietà Colombo Emilio fu Luigi e Colombo Candida fu Antonio a linea

di termini.

a nord a linea di termini asse del prolungamento di
Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.
e da cedersi gratuitamente per metà.

G) I Coniugi Sigg.COLOMBO EMILIO fu Luigi e COLOMBO
CANDIDA fu Antonio cedono, ed a titolo di vendita
trasferiscono, al Demanio dello Stato che a mezzo del
l'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area
fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comu
ne di Legnano con il mappale:

n.3585.c. Ett.0.37.00 reddito imponibile £. 51.80
della misura particolare di mq.3654.50

Così coerenziata:

ad est il mappale n.3000.d.di proprietà Colombo Emi
lio a linea di termini

a sud la strada vicinale n.XXV della Cassina Canazza
da sopprimere.

ad ovest il mappale n.3585.d. di proprietà Colombo
Giulio fu Felice e Roveda Giuseppina fu Luigi Ved.
Colombo a linea di termine.

a nord la linea di termini asse del prolungamento di
Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.
e da cedersi gratuitamente per metà.

H) I Sigg.COLOMBO GIULIO fu Felice e ROVEDA GIUSEP-
PINA fu Luigi Ved.COLOMBO cedono, ed a titolo di ven

dita trasferiscono, al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area fabbricabile distinta nel catasto Terreni del Comune di Legnano con il mappale:

n.3585.d.Ett.0.37.00 reddito imponibile £. 51.80 della misura particolare di mq.3788.70.=

Coerenze :

ad est il mappale n.3585.c.di proprietà Colombo Emilio fu Luigi e Colombo Candida fu Antonio a linea di termini.

a sud la strada vicinale n.XXV della Cassina Canazza da sopprimere .

ad ovest il mappale n.567.b.di proprietà Biaggi Angela fu Bernardo a linea di termini.

a nord a linea di termini asse del prolungamento di Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12. e da cedersi gratuitamente per metà.

I) La Sig.ra BIAGGI/ ANGELA fu BERNARDO cede, ed a titolo di vendita trasferisce, al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comune di Legnano con il mappale:

n.567.b.Ett.0.39.20 £.54.88 di reddito imponibile della misura particolare di mq.4000.

Coerenze:

ad est mappale n.3585.d. di proprietà Colombo-Roveda
a linea di termini.

a sud la stradella vicinale n.XXV della Cassina Can-
nazza da sopprimere.

ad ovest per una prima tratta,asse della nuova cir-
convallazione est;da aprirsi in larghezza di ml.16.

e da cedersi gratuitamente per metà,indi il mappale
n.3854.a. di proprietà Biaggi F.lli e sorelle fu Gio-
vanni,il tutto a linea di termini.

L) i Sigg.BIAGGI ENRICO, SNTONIETTA, ROSA E MARIO fu
Giovanni, cedono, ed a titolo di vendita trasferiscono
al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto
suo rappresentante accetta, un'area fabbricabile di-
stinta nel Catasto Terreni del Comune di Legnano, con
il mappale:

n.3854.d. Ett.0.04.00 & 5.60 di reddito imponibile
della misura particolare di mq.344.=

Coerenze:

ad est il mappale n.567.b. di proprietà Biaggi Ange-
la fu Bernardo a linea di termini.

a sud termina in punta sull'asse della nuova strada
di circonvallazione est.

ad ovest a linea di termine asse della nuova strada
di circonvallazione est da aprirsi in larghezza di
ml.16.= e da cedersi gratuitamente per metà.

A nord asse del prolungamento di Via Damiano Chiesa
da aprirsi in larghezza di ml.12.= e da cedersi gra
tuitamente per metà.=(a linea di termini).

"IL PRIMO DEI DUE FABBRICATI DA DESTINARSI PER I
SERVIZI MILITARI sarà ubicato sulle aree situate in
fregio alle Vie Milano-Nazionale del Sempione-Madon
nina del Grappa e più precisamente sulle proprietà
sottoindicate:

M)ISigg. RIZZI ROSA fu LUIGI, RATTI VITTORIO E PIER=
LUIGI Fratelli fu ROBERTO, cedono, ed a titolo di ven-
dita trasferiscono, al Demanio dello Stato che a mezzo
dell'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area
fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comu-
ne di Legnano con i mappali:

n.4751 Ett.0.46.60 reddito imponibile £. 83.88

" 4752 " 0.08.20 " " " 14.80

Ett. 0.54.80 £. 98.68

della superficie reale di circa mq.5.000.=

Coerenze dei due mappali presi in corpo:

ad est la via Milano

a sud i mappali n.4753=3840 a muri di cinta

ad ovest la Via Madonnina del Grappa

a nord la strada Nazionale del Sempione

" IL SECONDO DEI DUE FABBRICATI DA DESTINARSI AI

SERVIZI MILITARI dovrà erigersi sul terreno situato in

Legnano con fronte sul Viale Luigi Cadorna di cui ai tipi di frazionamento n. 4027 in data 27/12/1938 a firma del Geometra Fontana Pietro dell'Ufficio Tecnico Comunale di Legnano, regolarmente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano in data 31 Dicembre 1938 e dal frazionamento successivo per la porzione aggiunta n. 1618 in data 20/febbraio 1940 a firma del Dott. Ing. Cav. GIUSEPPE MORO Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale di Legnano, regolarmente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano in data 4 Marzo 1940 e più precisamente sulle aree sottoindicate:

N) Il Sig. Comm. FABIO VIGNATI (già Amministratore Unico della S.A. Immobiliare "LA CANAZZA") cede, ed a titolo di vendita trasferisce, al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta, l'aree fabbricabili situate in Comune di Legnano e distinte nel Catasto Terreni con i mappali:

n. 5376.d. Ett. 0.22.50 Reddito Imponibile £. 38.25

" 5376.d. " 0.08.30 " £. 14.11

Ett. 0.30.80 £. 52.36

della misura particolare complessiva di mq. 3015.46

Le due porzioni prese in corpo sono così coerenziate; ad est il mappale n. 2331 in territorio di S. Vittore

Olona a linea di termini.

a sud mappale n.5376.b.di proprietà Gianazza Carlo

a muro di cinta lasciato.

ad ovest il Viale Luigi Cadorna

a nord il mappale n.5376.a. restante proprietà del

Sig.Comm.Fabio Vignati a linea di termini.

ARTICOLO 4°

La vendita delle aree cile sopra identificate e descritte viene effettuata ed accettata con tutte le ragioni, diritti ed azioni, con tutte le servitù attive e passive di ogni specie, nello stato di fatto e di diritto, in cui i terreni si trovano attualmente, a corpo e non a misura, venendo l'acquirente immesso in pieno luogo e stato dei Venditori.

Proprietà e dominio civile dei terreni con il presente atto venduti si trasferiscono nell'acquirente al l'atto della sottoscrizione della presente, il possesso e materiale godimento vengono retrodatati al I Luglio 1939 epoca della effettiva immissione e dal quale tempo decorreranno a carico dello Stato gli oneri tutti gravanti sugli immobili in oggetto specificando che a tale data si dovranno rimborsare i relativi importi agli attuali intestatari che gli hanno anticipati e cioè sino al periodo che la nuova intestazione si sarà resa operativa negli appositi ruoli.

ARTICOLO 5°

Si fa avvertenza che i terreni descritti al precedente art.3° alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,k, destinati per la costruzione della Caserma erano attraversati longitudinalmente dalla stradella vicinale n.XIV detta della Cassina Canazza e che con deliberazione Podestarile n.27 in data 4 Febbraio 1939 regolarmente approvata con Visto Prefettizio n.15667 Div.4 del 9.Marzo 1939 la tratta della vicinale stessa in corrispondenza al rettangolo interessante la Caserma é stata soppressa ed incorporata, e pertanto la relativa superficie passa in virtù della deliberazione suddetta che si allega alla presente sotto piena e completa proprietà del Demanio dello Stato.

ARTICOLO 6°

In base agli accordi intervenuti tra il Comune di Legnano ed il Provveditorato Generale dello Stato, e di cui alla deliberazione Podestarile in data 15 12/1938 n.318 (allegata sotto) autorizzata con Decreto Prefettizio 28 Gennaio 1939 n.72423 Div.2/1 allegata sotto) ed alla delibera Podestarile 2 Marzo 1940 n.47 (che si allega sotto) autorizzata con decreto Prefettizio 2 Aprile 1940 n.16639 Div.2/1 (allegata sotto) il pagamento di tutte le arge in oggetto del presente contratto viene assunto dal Co-

mune di Legnano.

Conseguentemente a corrispettivo delle aree vendute e dettagliatamente descritte al precedente articolo 3° del Demanio dello Stato, il Comune di Legnano si obbliga di corrispondere a titolo di prezzi ai venditori i seguenti importi:

Ditta elencata all'art.3 lettera A....	£.158.304.23
" " " B....	" 5.638.48
" " " C....	" 10.312.43
" " " D....	" 10.181.34
" " " E....	" 8.435.==
" " " F....	" 8.994.08
" " " G....	" 8.514.93
" " " H....	" 8.941.40
" " " I....	" 11.761.98
" " " L....	" 890.67
" " " M....	" 300.000.==
" " " N....	" 52.770.55

I Signori Venditori sottoscritti, in proprio, in solido fra loro e per la quota che a ciascuno di essi compete dichiarano di avere già prima d'ora ricevute le somme di cui sopra e con il presente atto ne rilasciano al Comune di Legnano ampia e finale quietanza.

ARTICOLO 7°

Il Comune di Legnano dichiara di non aver nulla a pre

tendere dal Demanio dello Stato per le somme come sopra, corrisposte ai venditori, essendo stato chiaramente convenuto con il Comune stesso che i terreni suddetti venissero trasferiti gratuitamente al Demanio dello Stato.

ARTICOLO 8°

I venditori garantiscono ciascuno per quanto gli, com pere che le aree cedute al Demanio dello Stato sono di loro piena ed esclusiva proprietà e che sono libere da ipoteche, censi, livelli e da qualsiasi altro onere reale all'infuori delle imposte dirette.

I Signori Venditori garantiscono inoltre a forma di Legge il compratore per il caso di evizione.

ARTICOLO 9°

I terreni come sopra individuati e descritti sono destinati alla costruzione di una Caserma e di altri edifici per uso dei servizi militari da erigersi a totale cura e spesa dell'Amministrazione Militare.

Il Comune di Legnano si impegna formalmente alla esecuzione delle opere di carattere civico comprendenti la sistemazione di strade, fognature e Acquedotto, come risulta dal tipo allegato al presente contratto sotto della quale forma parte integrante.

ARTICOLO 10°

Il Comune di Legnano cede in uso gratuito all'Ammini-

strazione Militare e fino a quando non sarà provveduto diversamente, la villa ex Dell'Acqua come attualmente risulta distinta in Catasto al mappale n.3100 ed ubicata in fregio a Via Lampugnani al Civico n.1 e di cui la planimetria allegata sotto e pure facente parte integrante del presente contratto.

In detta villa verrà sistemato il Comando di Divisione di Fanteria, intendendosi che i lavori occorrenti a rendere l'immobile adatto all'uso cui é destinato saranno eseguiti a cura e spese del Comune di Legnano secondo le necessità che saranno rappresentate dall'Amministrazione Militare.

Il Comune stesso si impegna altresì di mettere a disposizione dell'Amministrazione Militare un alloggio destinato al Generale Comandante la "Divisione" LEGNANO ed un alloggio per il Capo di Stato Maggiore della Divisione stessa, giusto quanto é previsto nelle "premesse della presente convenzione. La cessione in uso dei 2 alloggi di cui sopra é assolutamente gratuita.

ARTICOLO II

Il Comune di Legnano si impegna di fornir per la durata di anni 35 consecutivi a datare dalla ultimazione delle costruzioni, l'acqua potabile per la Caserma di Fanteria e per gli stabili costruiti espres-

samente o da costruirsi e destinati ad uso dei servizi militari, giusto quanto é detto nella "premessa" della presente Convenzione, con il 50% di sconto sul prezzo minimo fissato dalle vigenti tariffe comunali.

ARTICOLO 12°

- Il Comune di Legnano si obbliga ad eseguire il versamento in tesoreria, per essere successivamente assegnato al Bilancio della Guerra, dell'annua somma di lire 300.000 (dicansi lire trecentomila) ripartita in sei rate bimestrali a decorrente dall'anno successivo a quello in cui avranno luogo l'accasermamento della truppa e la sistemazione dei Comandi, per il periodo di anni 35 consecutivi fino al raggiungimento della somma di L.10.500.000.= (lire diecimilionicinquecentomila) quale contributo della spesa occorrente per le costruzioni di cui al precedente articolo 2.

A garanzia di tale impegno, il Comune di Legnano rilascerà all'Amministrazione Militare n.35 (trentacinque) delegazioni di importo pari ad ogni annualità del contributo di cui sopra, sulle imposte di consumo o su, altro tributo comunale, che, per legge, dovesse sostituirlo.

Tali delegazioni potranno essere girate o scontate dando all'Amministrazione Militare la possibilità di venire subito in possesso del loro corrispettivo

importo senza attendere la scadenza fissata per ognuna.

ARTICOLO 13°

I limiti di guarnigione di Legnano coincideranno con i confini del territorio Comunale, sempreché speciali esigenze di ordine militare non consigliassero diversamente.

ARTICOLO 14°

L'amministrazione Militare assume espresso obbligo di iniziare e portare a compimento le opere tutte di cui alla presente convenzione nel più breve tempo possibile per gli impegni di esecuzione, da parte del Comune di Legnano, del piano regolatore della Città.

ARTICOLO 15°

Agli effetti del R.D.L. 14 Giugno 1940 n.643 e Legge 21 Ottobre 1940 n.1511, i signori venditori dichiarano che il valore delle aree vendute al Demanio dello Stato é uguale al valore venale in comune commercio che i detti terreni avevano al 31 Gennaio 1939, considerato che in effetto la occupazione materiale ed il trasferimento delle aree in questione al Demanio é avvenuto all'incirca in tale epoca.

ARTICOLO 16°

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse

dello Stato, é esente dalla tassa di bollo, registro e ipotecario.-

ARTICOLO 17°

La presente convenzione, mentre vincolo find'ora il Comune di Legnano e le Parti venditrici, sarà valida per il Demanio dello Stato; e per l'Amministrazione Militare se non dopo avere riportato tutte le Superiori approvazioni a termini di legge.

-O-O-O-O-O-

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane, a chiara ed intelligibile voce, alle Parti, che da me interpellate hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà, e che con me per ultimo si sottoscrivono firmando anche gli allegati.

Il presente atto scritto di persona di mia fiducia, consta di fogli N. e pag.n. righe n.
e comprende N. allegati contrassegnati con

richiamati nel contesto dell'atto.

Minuta

SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA IL
DEMANIO DELLO STATO, L'AMMINISTRAZIONE MILI-
TARE, IL COMUNE DI LEGNANO ED I PROPRIETARI
DEI TERRENI ACQUISTATI PER LA COSTRUZIONE
DELLA CASERMA E DEI SERVIZI MILITARI.=

-o-o-o-o-o-o-o-

LA ISTRUMENTAZIONE DELLE AREE

-o-o-o-o-o-o-o-

24 F E B B R A I O 1 9 4 1 XIX°

N.

di Rep.

A T T O D I V E N D I T A

VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e Volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

-0-0-0-0-0-0-0-

L'anno millenovecentoquarantuno, 1941, XIX° E.F.

il giorno del mese di

in Milano, e precisamente nella sede della R. Intendenza di Finanza situata in Via Manin 27:

Avanti a me

delegato a ricevere e stendere gli atti in forma pubblica amministrativa.

Sono personalmente comparsi:

1°) Il Sig.

in rappresentanza del Demanio dallo Stato.-

2°) Il Sig.

in rappresentanza dell'Amministrazione Militare.=

3°) Il Sig. CAV. AVV. ALFREDO CARUSI fu Osvaldo che interviene al presente contratto non altrimenti che quale Podestà del Comune di Legnano in forza della Delibera Podestarile n. 317 del 15 Dicembre 1938 approvata con visto prefettizio 18 Gennaio 1939

n.72522 div.2/1 che si allega alla presente sotto(A)

4°) Le seguenti Ditte nella loro qualità di proprietari ed usufruttuari della aree da cedersi allo Stato:

"Comm. Fabio Vignati già Amministratore Unico della Soc.An.Immobiliare "LA CANAZZA" ed ora unico proprietario ed intestatario dei terreni in virtù dell'atto 12 Novembre 1940XVIII a rogito Dott. Guido Clerici al n.2544/1305 di Repertorio, registrato a Legnano il 1° Dicembre 1940 n.323 Vol.13 esatte £.2.536,35.=

"Luraghi Serafino fu Domenico =

"Casati Maria fu Antonio e Biaggi Gaetano, Luigi ed Arturo Fratelli fu !Gilberto.=

"Roveda Carlo, Luigi, Angelo, Giuseppe Fratelli di Angelo.=

"Roveda Giuseppe fu Luigi.=

"Colombo Emilio fu Luigi e Colombo Candida fu Antonio.=

"Colombo Giulio fu Felice e Roveda Giuseppina fu Luigi Ved. Colombo.=

"Biaggi Angela fu Bernardo.=

"Biaggi Enrico, Antonietta, Rosa e Mario fratelli e sorelle fu Giovanni.=

"Rizzi Rosa fu Luigi, Ratti Vittorio e Pierluigi

fratelli fu Roberto.=

Ditte parti della cui identità personale e capacità io Ufficiale rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni.=

P R E M E S S O

"Che il Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio Militare =Div.Demanio= aveva svolto direttamente trattative con il Comune di Legnano per la sistemazione in quella Città di un Reggimento di Fanteria completo, nonché di un comando di Divisione di Fanteria.

"Che il Comune di Legnano in conformità alla deliberazione Podestarile succitata si è impegnato con il Ministero della Guerra per la cessione gratuita da parte del Comune stesso a favore dello stato di tre gruppi di terreni occorrenti per la costruzione, da eseguirsi a spese dell'Amministrazione della Guerra di una Caserma e di due gruppi di altri edifici per i servizi militari, di cui due da costruirsi in un primo tempo di fregio alla Via Milano e l'altro in fregio al Viale Luigi Cadorna.=

"Che il Comune di Legnano, si è inoltre impegnato di versare, a titolo di contributo per le dette costruzioni, l'annua somma di £.300.000.= (lire trecentomila) per la durata di 35 anni fino a concorrenza

gerà sulle aree racchiuse nel rettangolo tra il Viale Luigi Cadorna, strada di circonvallazione EST, il prolungamento di Via Damiano Chiesa e la nuova strada di piano regolatore, e più precisamente sul gruppo di terreni compresi nel tipo di frazionamento n. 792 in data 25 Novembre 1938 XVII a firma del Geometa Fontana Pietro dell'Ufficio Tecnico Comunale di Legnano, regolarmente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano in data 1 Dicembre 1938 XVII terreni di pertinenza delle Ditte sottoindicate:

A-) IL SIG. COMM. FABIO VIGNATI (già Amministratore

Unico della Soc. An. Immobiliare "LA CANAZZA" cede, ed a titolo di vendita trasferisce, al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervento suo rappresentante accetta, le aree fabbricabili situate in Comune di Legnano e distinte nel Catasto terreni con i seguenti mappali:

mappale N. 5364	Ett. 1.73.50	redd. imponib.	£. 294,95
" " 5936	" 0.54.50	" "	" 92.66
" " 5367	" <u>2.20.00</u>	" "	" <u>286.==</u>
	Ett. 4.48.00		£. 673.61

Complessivamente della misura particolare di metri quadrati 45230. = presi in corpo, così coerenzati:

AD EST asse di nuova strada di piano regolatore da aprirsi in larghezza di ml. 12. = e da cedersi gratui-

tamente per metà, con al di là a linea di termini la restante proprietà del venditore, il mappale N. 5367. a.

A SUD Viale Luigi Cadorna.

AD OVEST asse della nuova strada di circonvallazione est da aprirsi in larghezza di ml. 16. = e da cedersi gratuitamente per metà a linea di termini, indi la restante proprietà del venditore al mappale n. 5936. a.

A NORD stradella vicinale n. XXV della Cascina Canazza da sopprimere. =

B-) IL SIG. LURAGHI SERAFINO FU DOMENICO cede, ed a titolo di vendita trasferisce, al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervento suo rappresentante accetta, l'area fabbricabile sita in Comune di Legnano e distinta nel Catasto Terreni con il seguente numero:

mappale n. 542. f. Ett. 0.17.00 reddito imponibile £. 23.80 della misura particolare di mq. 1625. =

Coerenze:

AD EST asse di nuova strada di piano regolatore da aprirsi in larghezza di ml. 12. = e da cedersi gratuitamente per metà, a linea di termini con al di là il mappale n. 542. g. di proprietà del venditore, ceduto al Comune di Legnano. =

A SUD la stradella vicinale n. XXV della Cascina Canazza da sopprimere.

AD OVEST la proprietà Biaggi Fratelli fu Gilberto
a linea di termini, in mappa al n. 2897.b. =

A NORD asse della nuova strada di prolungamento della
Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml. 12. =
e da cedersi gratuitamente per metà a linea di ter-
mini.

C-) I SIGG. CASATI MARIA FU ANTONIO E BIAGGI GAETANO,
LUIGI, ED ARTURO fratelli fu Gilberto cedono, ed
a titolo di vendita trasferiscono, al Demanio del-
lo Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappre-
sentante accetta, l'area fabbricabile situata in
Comune di Legnano e distinta nel Catasto Terreni
con i mappali:

n. 2896.b. ETT. 0.32.40 redd. imponibile £. 45.36

" 2897.b. " 0.12.50 " " " 17.50

ETT. 0.44.90 £. 62.86

della misura particolare complessiva di mq. 4666,26. =

Le due porzioni prese in corpo sono così coerenziate:

AD EST il mappale n. 542.f. di proprietà Luraghi Se-
rafini a linea di termini. =

A SUD la strada vicinale n. XXV della Cascina Canazza
da sopprimere. =

AD OVEST mappale n. 1020.c. di proprietà fratelli Ro-
veda di Angelo a linea di termini; =

A NORD a linea di termini, asse di prolungamento di

Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml. 12. =
e da cedersi gratuitamente per metà. =

D-) I SIGG. ROVEDA CARLO, LUIGI, ANGELO e GIUSEPPE Fra-
telli, di Angelo cedono, ed a titolo di vendita tra-
sferiscono, al Demanio dello Stato che a mezzo del-
l'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area fab-
bricabile distinta nel Catasto Terreni del Comune di
Legnano, con i mappali seguente:

n. 1020.c. ett. 0.42.20 reddito imponibile £. 59.08

della misura particolare di mq. 4446,00. =

Così coerenziata:

AD EST il mappale n. 2896.b. di proprietà Biaggi Fra-
telli fu Gilberto a linea di termini. =

A SUD stradella vicinale n. XXV della Cascina Canazza
a sopprimere. =

A OVEST mappale n. 3000.e. di proprietà Roveda Giuseppe
a linea di termini. =

A NORD a linea di termini asse prolungamento di via
Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml. 12. =
da cedersi gratuitamente per metà. =

E-) IL SIG. ROVEDA GIUSEPPE fu LUIGI cede, ed a titolo
di vendita trasferisce, al Demanio dello Stato
che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante
accetta, un'area fabbricabile distinta nel Cata-
sto Terreni del Comune di Legnano con il mappale:

n.30000.e.ett.0.39.00 £.54.60 di reddito imponibile
della misura particolare di mq.3683.=

Coerenze:

A EST mappale n.1020.c.di proprietà Roveda fratelli
di Angelo a linea di termini.=

A SUD strada vicinale n.XXV della Cascina Canazza
da sopprimere.=

AD OVEST il mappale n.3000.d. di proprietà Colombo
Emilio fu Luigi a linea di termini.=

A NORD a linea di termini,asse di prolungamento di
Via Damiano Chiesa,da aprirsi in larghezza di ml.12.
e da cedersi gratuitamente per metà.=

F-) IL SIG. COLOMBO EMILIO FU LUIGI,cede,ed a titolo
di vendita trasferisce,al Demanio dello Stato che
a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante ac-
cetta,un'area fabbricabile distinta nel Catasto
Terreni del Comune di Legnano, con il mappale:

n.3000.d.Ett.0.39.00 reddito imponibile £L 54.60
della misura particolare di mq;3646.=

Coerenze:

AD EST il mappale n.3000.e.di proprietà Roveda Giu-
seppe a linea di termini.=

A SUD la strada vicinale n.XXV della Cascina Canaz-
za da sopprimere.=

AD OVEST il mappale n.3585.c. di proprietà Colombo

Emilio fu Luigi e Colombo Candida fu Antonio a li-
nea di termini.=

A NORD a linea di termini asse del prolungamento di
Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.=
e da cedersi gratuitamente per metà.=

G-) I CONIUGI SIGG.COLOMBO EMILIO FU LUIGI E COLOM-
BO CANDIDA FU ANTONIO cedono,ed a titolo di vendita
trasferiscono,al Demanio dello Stato che a mez-
zo dell'intervenuto suo rappresentante accetta,
un'area fabbricabile distinta nel Catasto Ter-
reni del Comune di Legnano con il mappale:

n.3585.c.Ett.0.37.00 reddito imponibile £.51.80.=
della misura particolare di mq.3654,50.=

Così coerenzata:

AD EST il mappale n.3000.d. di proprietà Colombo E-
milio a linea di termini.=

A SUD la strada vicinale n.XXV della Cascina Canazza
da sopprimere.=

AD OVEST il mappale n.3585.d. di proprietà Colombo
Giulio fu Felice e Roveda Giuseppina fu Luigi Ved.
Colombo a linea di termini.=

A NORD a linea di termini asse del prolungamento di
Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.=
e da cedersi gratuitamente per metà.=

H-) I SIGG. COLOMBO GIULIO FU FELICE E ROVEDA GIUSEP-

PINA FU LUIGI VED. COLOMBO cedono, ed a titolo di vendita trasferiscono, al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta un'area fabbricabile distinta nel Catasto terreni del Comune di Legnano con il mappale: n.3585.d.Ett.0.37.00 reddito imponibile £.51.80 della misura particolare di mq.3788,70.=

Coerenze:

AD EST mappale n.3585.c. di proprietà Colombo Emilio fu Luigi e Colombo Candida fu Antonio a linea di termini.=

A SUD la strada vicinale n.XXV della Cascina Canazza da sopprimere.=

AD OVEST il mappale n.567.b.di proprietà Biaggi Angela fu Bernardo a linea di termini.=

A NORD a linea di termini asse di prolungamento di Via Damiano Chiesa da aprirsi in larghezza di ml.12.= e da cedersi gratuitamente per metà.=

I-) La signora BIAGGI ANGELA FU BERNARDO cede, ed a titolo di vendita trasferisce al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comune di Legnano con il mappale: n.567.b. Ett.0.39.20 £.54.88 di reddito imponibile della misura particolare di mq.4000.=

Coerenze:

AD EST mappale n.3585.d. di proprietà Colombo Rove= da a linea di termini.=

A SUD la stradella vicinale n.XXV della Cascina Canazza da sopprimere.=

AD OVEST per una prima tratta, asse della nuova circonvallazione est, da aprirsi in larghezza di ml.16.= e da cedersi gratuitamente per metà, indi il mappale n.3854.a.di proprietà Biaggi F.lli e sorelle fu Giovanni, il tutto a linea di termini.=

I-) I SIGG. BIAGGI ENRICO, ANTONIETTA, ROSA e MARIO, fu Giovanni, cedono, ed a titolo di vendita trasferiscono al Demanio dello Stato che a mezzo dell'intervenuto suo rappresentante accetta, un'area fabbricabile distinta nel Catasto Terreni del Comune di Legnano con il mappale:

n.3854.d. Ett.0.04.00 £.5.60 di reddito imponibile della misura particolare di mq.344.=

Coerenze:

AD EST il mappale n.567.b. di proprietà Biaggi Angela fu Bernardo a linea di termini.=

A SUD termina in punta sull'asse della nuova strada di circonvallazione est.=

AD OVEST a linea di termini asse della nuova strada di circonvallazione est da aprirsi in larghezza di

AD EST il mappale n.331 in territorio di S. Vittore
Olona a linea di termini.=

A SUD mappale n.5376.b. di proprietà Gianazza Carlo
a muro di cinta lasciato.=

AD OVEST il Viale Luigi Cadorna.=

A NORD il mappale n.5376.a. restante proprietà del
Sig.Comm.Fabio Vignati a linea di termini.=

ARTICOLO 4°

La vendita della aree come sopra identificate e de-
scritte viene effettuata ed accettata con tutte le
ragioni, diritti ed azioni, con tutte le servitù atti-
ve e passive di ogni specie, nello stato di fatto e
di diritto, in cui i terreni si trovano attualmente,
a corpo e non a misura, venendo l'acquirente immesso in
pieno luogo e stato dei Venditori.=

Proprietà e dominio civile dei terreni con il presen-
te atto venduti all'acquirente all'atto della sotto-
scrizione della presente; il possesso e materiale
godimento vengono retrodatati al 1°luglio 1939 epoca
della effettiva immissione e dal qual tempo decorre-
ranno a carico dello Stato gli oneri tutti gravanti
sugli immobili in oggetto; specificando che a tale
data si dovranno rimborsare, i relativi importi agli
attuali intestatari che li hanno anticipati e cioè
sino al periodo che la nuova intestazione si sarà

resa operativa negli appositi ruoli.

ARTICOLO 5°

Si fa evvertenza che i terreni descritti al prece-
dente articolo 3° alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,
destinati per la costruzione della Caserma erano at-
traversati longitudinalmente dalla stradella vicina=
le n. XXV detta della Cascina Canazza e che con deli-
berazione Podestarile n.27 in data 4 Febbraio 1939
XVII regolarmente approvata con Visto Prefettizio
n.15667 Div.4 del 9 Marzo 1939, la tratta vicinale
stessa in corrispondenza al rettangolo interessante
la Caserma é stata soppressa ed incorporata, e pertan-
to la relativa superficie passa in virtù della deli-
berazione suddetta che si allega alla presente sotto
in piena e completa proprietà del Demanio dello Stato.=

ARTICOLO 6°

In base agli accordi intervenuti tra il Comune di Le-
gnano ed il Provveditorato Generale dello Stato, e di
cui alla deliberazione Podestarile in data 15 Dicem-
bre 1938, n.318 (allegata sotto) autorizzata con Decre-
to Prefettizio 28 Gennaio 1939 n.72423 Div.2/1 al-
legata sotto ed alla Delibera Podestarile 2 Marzo
1940 n.47 (che si allega sotto) autorizzata con De-
creto Prefettizio 2 Aprile 1940 n.16639 Div.2/1
(allegata sotto) il pagamento di tutte le aree in

oggetto del presente contratto viene assunto dal

Comune di Legnano. =

Conseguentemente al corrispettivo delle aree vendute e dettagliatamente descritte al precedente articolo

3° al Demanio dello Stato; il Comune di Legnano si obbliga di corrispondere a titolo di prezzo ai venditori i seguenti importi:

Ditta elencata all'art. 3 lettera A.....£.158.304.23

" " " " " B....." 5.638.48

" " " " " C....." 10.312.43

" " " " " D....." 10.181.34

" " " " " E....." 8.435.==

" " " " " F....." 8.494.08

" " " " " G....." 8.514.93

" " " " " H....." 8.941.40

" " " " " I....." 11.761.98

" " " " " L....." 890.67

" " " " " M....." 300.000.==

" " " " " N....." 52.770.55

I Signori venditori sottoscritti, in proprio, in solido fra loro e per la quota che a ciascuno di essi compete dichiarano di avere già prima d'ora ricevute le somme di cui sopra e con il presente atto ne rilasciano al Comune di Legnano ampia e finale quietanza =

ARTICOLO 7°

Il Comune di Legnano dichiara di non aver nulla a pretendere dal Demanio dello Stato per le somme come sopra, corrisposte ai venditori, essendo stato chiaramente convenuto con il Comune stesso che i terreni suddetti venissero trasferiti gratuitamente al Demanio dello Stato. =

ARTICOLO 6°

I venditori garantiscono ciascuno per quanto gli compete che le aree cedute al Demanio dello Stato sono di loro piena ed esclusiva proprietà e che sono libere da ipoteche, censi, livelli e da qualsiasi altro onere reale all'infuori delle imposte diabette. =
I Signori Venditori garantiscono inoltre a forma di Legge il compratore per il caso di avizione. =

ARTICOLO 9°

I terreni come sopra individuati e descritti sono destinati alla costruzione di una Caserma e di altri edifici per uso dei servizi militari da erigersi a totale cura e spesa dell'Amministrazione Militare. =
Il Comune di Legnano si impegna formalmente alla esecuzione delle opere di carattere civico comprendenti la sistemazione di strade e fognature e Acquedotto, come risulta dal tipo allegato al presente contratto sotto dalla quale forma, forma parte integrante. =

ARTICOLO 10°

Il Comune di Legnano cede in uso gratuito all'Amministrazione Militare e fino a quando non sarà provveduto diversamente, la villa ex Dell'Acqua come attualmente risulta distinta in Catasto al mappale numero 3100 ed ubicata in fragio a Via Lampugnani al Civico n.1 e di cui la planimetria allegata sotto e pure facente parte integrante del presente contratto. =

In detta villa verrà sistemato il Comando di Divisione di Fanteria, intendendosi che i lavori occorrenti a rendere l'immobile adatto all'uso a cui è destinato saranno eseguiti a cura e spese del Comune di Legnano secondo le necessità che saranno rappresentate dall'Amministrazione Militare. =

Il Comune stesso si impegna altresì di mettere a disposizione dell'Amministrazione Militare un alloggio destinato al Generale Comandante la "Divisione LEGNANO" ed un alloggio per il Capo di Stato Maggiore della Divisione stessa, giusto quanto è previsto nelle "premesse" della presente convenzione. =
La cessione in uso dei due alloggi di cui sopra è assolutamente gratuita. =

ARTICOLO 11°

Il Comune di Legnano si impegna di fornire per la durata di anni 35 consecutivi a datare dalla ulti-

mazione delle costruzioni, l'acqua potabile, per la Caserma di Fanteria e per gli stabili costruiti espressamente, o da costruirsi e destinati ad uso dei servizi militari, giusto quanto è detto nella "premessa" della presente Convenzione, con il 50% di sconto sul prezzo minimo fissato dalle vigenti tariffe Comunali. =

ARTICOLO 12°

Il Comune di Legnano si obbliga ad eseguire il versamento in tesoreria, per essere successivamente assegnato al Bilancio della Guerra, dell'annua somma di £.300.000. = (dicansi trecentomila) ripartita in sei rate bimestrali a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avranno luogo l'accasermamento della truppa e la sistemazione dei Comandi, per il periodo di anni 35, (trentacinque) consecutivi fino al raggiungimento della somma di £.10.500.000. = (lire dieci milioni cinquecentomila) quale contributo alla spesa occorrente per le costruzioni di cui al precedente articolo 2. =

A garanzia di tale impegno, Il Comune di Legnano rilascerà all'Amministrazione Militare n.35 (trentacinque) delegazioni di importo pari ad ogni annualità del contributo di cui sopra, sulle imposte di consumo o su altro tributo comunale che per legge dovesse sostituirlo. =

Tali delegazioni potranno essere girate o scontate dando all'Amministrazione Militare la possibilità di venire subito in possesso del loro corrispettivo importo senza attendere la scadenza fissata per ognuna. =

ARTICOLO 13°

I limiti di guarnigione di Legnano coincideranno con i confini del territorio Comunale, sempreché speciali esigenze di ordine militare non consigliassero diversamente. =

ARTICOLO 14°

L'Amministrazione Militare assume espresso obbligo di iniziare e portare a compimento le opere tutte di cui alla presente Convenzione nel più breve tempo possibile per gli impegni di esecuzione, da parte del Comune di Legnano, del piano regolatore della Città. =

ARTICOLO 15°

Agli effetti del R.D.L. 14 Giugno 1940 n. 643 e Legge 21 Ottobre 1940 n. 1511, i Signori venditori dichiarano che il valore delle aree vendute al Demanio dello Stato è uguale al valore venale in comune commercio che i detti terreni avevano al 31 Gennaio 1939, considerato che in effetto la occupazione materiale ed il trasferimento delle aree in questione al Demanio è avvenuto all'incirca in tale epoca. =

ARTICOLO 16°

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dello Stato, è esente dalla tassa di bollo, registro e ipotecario. =

ARTICOLO 17°

La presente Convenzione, mentre vincola fin d'ora il Comune di Legnano e le parti Venditrici, sarà valida per il Demanio dello Stato e per l'Amministrazione Militare se non dopo avere riportato tutte le Superiori approvazioni a termini di legge. =

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane, chiara ed intelligibile voce, alle Parti, che da me interpellate, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà, e che con me per ultimo si sottoscrivono firmando anche gli allegati. =

Il presente atto scritto di persona di mia fiducia, consta di fogli N. e pag. N. righe N. e comprende N. allegati contrassegnati con richiamati nel contesto dell'atto. =